

Segreteria Federale

Roma, 9 dicembre 2004

Circolare n. **53/2004**

A

- **Società affiliate**
- **Organi Federali Centrali e Territoriali**
- **Ufficiali di Gara**

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **Modifiche al Regolamento Organico federale**

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale, nella sua riunione del 28 novembre u.s., ha deliberato di adeguare gli artt. 17, 20, 21, 22, 23 e 33 del Regolamento Organico federale al nuovo Statuto federale deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria il 21 novembre u.s., al fine di consentire l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva 2005.

In allegato si rimette il testo dei sopra citati articoli contenenti le modifiche apportate dal Consiglio Federale.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

in corsivo sottolineato il testo aggiunto

~~barrato~~ il testo cassato

Titolo III – GLI ORGANI CENTRALI DELLA FITARCO

Capo I

L'ASSEMBLEA

Art. 17 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea nazionale è convocata a norma dell'Art. ~~46~~ 7 dello Statuto e nei termini dallo stesso previsti; alla convocazione è accluso l'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione per ciascuno del numero dei voti attribuiti. L'elenco degli aventi diritto a voto è predisposto dalla Segreteria federale in base agli atti ufficiali risultanti presso la Federazione al momento della predisposizione dell'elenco stesso.
2. L'Ordine del Giorno dell'Assemblea dovrà contenere la composizione della Commissione Verifica Poteri
3. Entro 10 giorni dalla data fissata per l'Assemblea Nazionale Elettiva la Segreteria Federale provvederà, mediante l'invio a domicilio, a diramare a tutte le Associazioni affiliate ~~il bilancio federale corredato dalla relazione del Presidente, predisposta unitamente al Consiglio Federale, accompagnata dalla relazione dell'Organo di controllo~~ il Bilancio Programmatico Quadriennale presentato dal candidato alla Presidenza, nel caso di Assemblea Biennale la relazione sullo stato di realizzazione dello stesso.

Art. 20 – FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è validamente costituita a norma ~~degli Art. 14 e 16~~ dell'art. 8 dello Statuto federale.
2. Spetta al Presidente della Federazione, o in sua assenza, al Vice Presidente, aprire i lavori ed assumerne la presidenza provvisoria.
3. L'Assemblea, validamente costituita a norma dell'Art. ~~41~~ 8 dello Statuto, designa, su proposta del Presidente provvisorio, per acclamazione, un proprio Presidente e su proposta di questo, un Vice Presidente, almeno tre scrutatori e quanti possano coadiuvarlo nel lavoro di direzione.
4. Il Presidente è assistito, per la redazione del verbale, dal Segretario Generale della Federazione.
5. Il Presidente dell'Assemblea ~~ne~~ dirige i lavori ~~secondo il disposto dell'Art. 45 dello Statuto federale~~. Comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea. Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Controlla la rispondente stesura del Verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi. Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è redatto in duplice copia una delle quali è trasmessa al CONI.

Art. 21 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri, designata precedentemente dal Consiglio Federale, segue le norme previste all'Art. ~~43~~ dallo Statuto federale ed in particolare:

- a. E' composta da un Presidente e da due membri. La Commissione dovrà insediarsi con almeno 12 ore di anticipo sull'orario della prima convocazione.
- b. La Commissione, Organo permanente dell'Assemblea, ha il compito di verificare il numero dei voti presenti, l'identità e la qualifica degli aventi diritto a voto e di registrare a ruolo i nomi delle persone che potranno partecipare all'Assemblea quali aventi diritto a voto o quali Delegati.
- c. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la presenza degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'Art. 46 § dello Statuto federale. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale degli stessi; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la presenza degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- d. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:
 - Il numero degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea divisi per categorie;
 - Il numero degli aventi diritto a voto per delega, presenti in Assemblea divisi per categorie;
 - Il numero dei voti presenti totali e divisi per categorie.
2. Ogni avente diritto a voto deve presentarsi personalmente, munito di un valido documento di riconoscimento, alla Commissione Verifica Poteri, presso la quale dovrà depositare i documenti su moduli forniti dalla Segreteria federale, dai quali risulti il suo diritto di voto.
3. Il portatore di una delega non potrà in alcun caso trasferire la stessa ad altra persona..
4. ~~Per eventuali contestazioni sulle deleghe o sul numero dei partecipanti dispone l'Art. 44 dello Statuto federale.~~ La Commissione Verifica Poteri è deputata a dirimere, in prima istanza, le contestazioni relative alla validità della partecipazione all'Assemblea, di deleghe ammesse e del numero di partecipanti. In seconda istanza è competente l'Assemblea, purché validamente costituita.

Art. 22 - VOTAZIONI

1. Le votazioni in Assemblea avvengono secondo il disposto dell'Art. 46 § dello Statuto federale. L'Assemblea, in caso di votazioni, nomina, su proposta del Presidente, tre scrutatori per il controllo delle schede o dei sistemi di voto ed il calcolo dei voti.
2. Le deliberazioni Assembleari sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di proposta di scioglimento della FITARCO per i quali è necessaria la maggioranza assoluta, e ~~comunque come disposto dal vigente Statuto federale.~~
3. Le votazioni si effettueranno separate e successive nel seguente ordine:
 - a. Elezione del Presidente FITARCO da parte di tutti gli aventi diritto a voto;
 - b. Elezione dei ~~7~~ 5 membri del Consiglio Federale eletti su base nazionale da parte ~~degli di~~ tutti gli affiliati;
 - c. Elezione dei 5 membri del Consiglio Federale eletti su base zonale da parte degli affiliati di ciascuna zona;
 - e.d. Elezione dei ~~2~~ 3 membri del Consiglio Federale da parte degli Atleti;
 - d.e. Elezione di ~~1 membro~~ 2 membri del Consiglio Federale da parte dei Tecnici;

- e-f. Elezione del Collegio dei ~~Sindaci Revisori~~ Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) da parte di tutti gli aventi diritto a voto;
- f-g. Elezione del Presidente del Collegio dei ~~Sindaci Revisori~~ Revisori dei Conti da parte di tutti gli aventi diritto a voto tra i 3 membri effettivi precedentemente eletti;
- g-h. Elezione della Commissione Unica d'Appello (5 membri effettivi e 2 supplenti) da parte di tutti gli aventi diritto a voto.

Art. 23 - CANDIDATURE

1. Per i termini della presentazione delle candidature dispone l'Art. ~~29~~ 31 dello Statuto federale.
2. Le candidature agli Organi centrali devono essere presentate alla Segreteria federale a mezzo Lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La Segreteria federale provvederà a controllare e a comunicare le candidature ricevute entro 12 giorni dalla data dell'Assemblea.
4. Il divieto di candidarsi a più cariche federali, come previsto dall'Art. ~~29~~ 31 comma 5 dello Statuto, ha efficacia per le Assemblee elettive nazionale e territoriali relative ai rinnovi quadriennali incluse quelle straordinarie per le integrazioni degli Organi durante lo stesso quadriennio.
5. Avverso la reiezione di una candidatura è ammesso ricorso al Consiglio Federale entro 5 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

Art. 33 – CANDIDATURE

1. Per i termini della presentazione delle candidature dispone l'Art. ~~29~~ 31 dello Statuto federale.
2. Le candidature agli Organi territoriali devono essere presentate al Comitato di competenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Comitato territoriale di competenza provvederà a comunicare le candidature ricevute entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.
4. Anche per le candidature alle cariche territoriali, in occasione delle Assemblee per i rinnovi quadriennali, vale il divieto sancito dal penultimo comma dell'Art. 23 del presente Regolamento.
5. Avverso la reiezione di una candidatura è ammesso ricorso al Consiglio Regionale competente entro cinque giorni precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea.